



CITTÀ DI SPOTORNO
POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con delib. CC 33 del 6/6/2002

Publicato il 13/06/2002

Ripubblicato all'Albo Pretorio il 27/06/2002 per ff. 15

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Disciplina della polizia urbana
- ART. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme
- ART. 3 - Stemma Civico
- ART. 4 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e Concessioni

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 5 - Occupazione di aree pubbliche
- ART. 6 - Sospensione del rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico e/o sottosuolo.
- ART. 7 - Revocabilità delle concessioni
- ART. 8 - Esazione della tassa di occupazione aree pubbliche
- ART. 9 - Obblighi per chi effettua lavori e depositi su aree pubbliche
- ART. 10 - Modalità per il carico e scarico delle merci
- ART. 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante su area pubblica
- ART. 12 - Installazione di tende, insegne, vetrine e pubblicità luminosa.
- ART. 13 - Esposizione di merce e derrate all'esterno dei negozi
- ART. 14 - Fiere e mercati
- ART. 15 - Commercio ambulante
- ART. 16 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- ART. 17 - Installazione di chioschi ed edicole
- ART. 18 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- ART. 19 - Collocamento di condutture di energia elettrica, gas e linee Telefoniche
- ART. 20 - Discarica delle acque

CAPO III

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 21 - Disposizioni di carattere generale
- ART. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- ART. 23 - Disposizione per i commercianti ambulanti
- ART. 24 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- ART. 25 - Disposizioni riguardanti i negozi e pubblici esercizi
- ART. 26 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- ART. 27 - Sgombro della neve
- ART. 28 - Divieto di lavatura, riparazione di veicoli e scarico di acque sul Suolo pubblico
- ART. 29 - Divieto dell'attività artigianale in aree pubbliche
- ART. 30 - Pulizia delle vetrine
- ART. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali
- ART. 32 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- ART. 33 - Divieto della segatura e spaccatura della legna o altri materiali

CAPO IV

DECORO DEL TERRITORIO COMUNALE

- ART. 34 - Manutenzione degli edifici
- ART. 35 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- ART. 36 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- ART. 37 - Collocamento di oggetti vari
- ART. 38 - Depositi in proprietà privata
- ART. 39 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- ART. 40 - Spolveramento di panni e tappeti
- ART. 41 - Manifesti, scritte, disegni e stampati
- ART. 42 - Decenza pubblica e personale
- ART. 43 - Bagni
- ART. 44 - Maltrattamento di animali
- ART. 45 - Bestie macellate
- ART. 46 - Rifiuti
- ART. 47 - Viali e giardini pubblici
- ART. 48 - Strade pubbliche e piazze
- ART. 49 - Vasche, fontane e simili
- ART. 50 - Guasti ad edifici e impianti di pubblico interesse
- ART. 51 - Atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità
- ART. 52 - Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

- ART. 53 - Esercizio di mestieri, arti e industrie
- ART. 54 - Impianti di macchinari
- ART. 55 - Produzione di gas, vapori inquinanti
- ART. 56 - Odori nauseanti
- ART. 57 - Funzionamento di motori in case di abitazione
- ART. 58 - Rumori in case di abitazione
- ART. 59 - Schiamazzi, grida e abusi di strumenti sonori nelle case
- ART. 60 - Carico e scarico e trasporto di merci che causano rumori
- ART. 61 - Venditori e suonatori ambulanti
- ART. 62 - Divieto di schiamazzi, grida e canti
- ART. 63 - Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete
- ART. 64 - Suono delle campane
- ART. 65 - Sale da ballo, ritrovi e cinema
- ART. 66 - Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei locali di vendita e Pubblici esercizi
- ART. 67 - Questue e carovane di nomadi

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI

- ART. 68 - Disposizioni generali
- ART. 69 - Sostanze infiammabile per uso domestico
- ART. 70 - Combustibili per caldaie con materiale di basso valore
- ART. 71 - Impianti di gas, di petroli liquefatti per uso domestico
- ART. 72 - Fuochi, falò, zolfanelli
- ART. 73 - Legna e materie simili accatastate nei cortili
- ART. 74 - Prescrizione per i depositi di combustibili
- ART. 75 - Autorimesse private
- ART. 76 - Fieno e paglia
- ART. 77 - Locali in cui si fa uso di fuoco
- ART. 78 - Attività e locali aperti al pubblico
- ART. 79 - Spezzamento di camini, fucine, ecc.
- ART. 80 - Prescrizioni comuni per la prevenzione dagli incendi
- ART. 81 - Certificato di prevenzione incendi
- ART. 82 - Disposizioni in caso di incendio
- ART. 83 - Animali pericolosi

- ART. 84 - Strumenti da taglio
- ART. 85 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- ART. 86 - Protezione da schegge
- ART. 87 - Manutenzione di tetti, cornicioni, canali di gronda degli edifici
- ART. 88 - Manutenzione aree di pubblico transito
- ART. 89 - Materiali da demolizione
- ART. 90 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- ART. 91 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- ART. 92 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITA' COMMERCIALI

- ART. 93 - Orari degli esercizi
- ART. 94 - Pesatura delle merci - disciplina degli involucri
- ART. 95 - Vendita del pane
- ART. 96 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
- ART. 97 - Esalazioni di merce
- ART. 98 - Vendita con carretto a mano

CAPO VIII

SANZIONI

- ART. 99 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- ART. 100 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- ART. 101 - Sequestro e custodia di cose
- ART. 102 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
- ART. 103 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Disciplina della polizia urbana.

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dal personale della Polizia Municipale nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ARTICOLO 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo della Polizia Municipale, cui sono demandati, anche, le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

ARTICOLO 3

Stemma civico.

E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta autorizzazione scritta da parte dell'Autorità comunale.

ARTICOLO 4

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà per l'Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere, revocare, a suo giudizio insindacabile, le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 5

Occupazione di aree pubbliche.

Salvo quanto disposto dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico non inferiori all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti ed installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dall'Autorità competente, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati all'art. 6.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, in cui saranno precisati la qualità della occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

ARTICOLO 6

Sospensione del rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico e/o sottosuolo.

Ai fini della salvaguardia, del decoro e della tranquillità, nelle Zone A1 e A2 (limitatamente a Via De Maestri) - Centro Storico di questo Comune, il rilascio delle concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico e/o sottosuolo per l'installazione di ponteggi nonché deposito di materiali ed installazione di cantieri è sospeso per il periodo dal 1° giugno al 20 settembre, salvo, ovviamente, casi di pericolo per l'incolumità pubblica.

ARTICOLO 7

Revocabilità delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area e/o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, autorizzazione o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti, i funzionari ed Agenti del Corpo della Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'intestatario della concessione avrà diritto al solo rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la data della revoca e la scadenza reale.

ARTICOLO 8

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per occupazione temporanea o giornaliera sarà pagata direttamente al concessionario. La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

ARTICOLO 9

Obblighi per chi effettua lavori e fa depositi sulle aree pubbliche.

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di mt. 1,70.

Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

ARTICOLO 10

Modalità per il carico e scarico delle merci.

Le operazioni di carico e scarico delle merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto al rilascio di permesso da parte dell'Autorità comunale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Il carico delle merci dovrà avvenire senza creare alcun intralcio alla circolazione stradale sia veicolare che pedonale e possibilmente, ove previste, nelle aree appositamente adibite alle operazioni di carico e scarico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

ARTICOLO 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante il periodo in cui questi sono aperti.

Nell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati semprechè sia lasciato almeno uno spazio non inferiore a mt. 1,20.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e delle persone.

I tavolini e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi.

ARTICOLO 12

Installazione di tende, insegne, vetrine e pubblicità luminosa.

Le installazioni di tende e vetrine nel Centro Storico sono disciplinate dal vigente Nuovo Piano Particolareggiato Zona A/1 (Centro Storico).

Le installazioni di insegne nel Centro Storico sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale per le insegne.

Salvo quanto sopra, per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede, ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori di vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

L'installazione di insegne, vetrine e simili sul luogo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità ed affissioni, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo.

In caso di modificazioni o riparazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro rischio e pericolo.

ARTICOLO 13

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Salvo quanto stabilito dal regolamento di igiene, le concessioni di occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci e derrate, etc., all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purchè non arrechino intralcio al movimento pedonale e non arrechino danni.

Nel Centro Storico l'esposizione di merci è consentita solo con strutture mobili. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0.50 dal suolo.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

ARTICOLO 14
Fiere e Mercati.

Le fiere saranno tenute nei luoghi a ciò destinati con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
Il mercato sarà tenuto nei luoghi indicati dalla Amministrazione Comunale e con le modalità e prescrizioni previste da apposito regolamento.

ARTICOLO 15
Commercio ambulante.

Il commercio ambulante potrà essere svolto soltanto nelle aree tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 16
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

Ferme restando le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifica e particolare autorizzazione dell'autorità comunale.

ARTICOLO 17.
Installazione di chioschi ed edicole.

La concessione ad erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

In nessun caso sarà concessa una autorizzazione ad una distanza inferiore a mt. 25,00 dagli incroci, a mt. 15,00 dall'inizio delle curve e lungo le stesse. La predetta concessione non potrà essere accordata neppure sotto i portici e sottopassaggi in genere.

ARTICOLO 18.
Divieto di giochi sul suolo pubblico.

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione e/o pericolo per la pubblica incolumità. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone e/o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

ARTICOLO 19.

Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche.

Salvo quanto già disposto dal vigente Piano Particolareggiato Zona A/1 (Centro Storico Mare) il collocamento di condutture dell'energia elettrica del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dagli organi deliberativi del Comune che saranno indicate nella relativa autorizzazione rilasciate dal Comune, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi cd aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme e secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente, o modificare, a proprie cure e spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui sopra non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo ed inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

ARTICOLO 20

Discarica delle acque.

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è tutelata dalle norme legislative e regolamentari appositamente emanate nelle specifiche materie.

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalle leggi in materia non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache e fognature pubbliche, o nei fiumi, nei laghi, nei mari ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

I trasgressori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 21

Disposizioni di carattere generale.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggio e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

ARTICOLO 22

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.

E' proibito agli esercenti di caffè, bar e latterie e simili, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ARTICOLO 23

Disposizioni per i commercianti ambulanti.

E' proibito ai venditori ambulanti di prodotti alimentari o di qualsiasi altro genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto della loro attività.

ARTICOLO 24

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

ARTICOLO 25

Disposizioni riguardanti i negozi e pubblici esercizi.

E' proibito ai titolari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

ARTICOLO 26

Trasporto di materiale di facile dispersione.

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato mediante l'uso di quei mezzi (sacchi o recipienti idonei) e di quegli accorgimenti atti ad evitare che ne possa venire macchiato il suolo pubblico o che possa sollevarsi polvere.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi e disperdersi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla sanzione che sarà loro comminata, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o b negozi posti lungo la pubblica via, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceverono le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il pubblico suolo.

ARTICOLO 27

Sgombro della neve.

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare, di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta necessità ed urgenza stabilita dal Sindaco e sotto la cautela di prescrizioni potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze pubbliche.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi esistenti a piano terreno.

ARTICOLO 28

Divieto di lavatura, riparazione di veicoli e scarico di acque chiare e/o luride sul suolo pubblico.

E' proibita, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la lavatura di vetture, veicoli in genere e simili.

Sono , altresì, vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

E' vietato far scorrere o fare in modo che si depositino sul suolo pubblico, per qualsiasi motivo, acque chiare e/ luride.

ARTICOLO 29

Divieto dell'esercizio di attività artigiana in aree pubbliche.

E' proibito agli artigiani di esercitare qualsiasi attività o mestiere, arte o professione fuori dai loro locali, occupando il suolo pubblico, salvo i casi di concessione o autorizzazione per l'ambulante.

ARTICOLO 30

Pulizia delle vetrine.

L'occupazione, con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, sino alle ore 09,30..Le Ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di regolare autorizzazione, in qualunque ora avvengano le occupazioni relative.

ARTICOLO 31

Disposizioni riguardanti gli animali.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento di animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.

E' fatto obbligo di evitare che i propri animali soddisfino bisogni corporali sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito (portici, marciapiedi , ecc.) ed in luoghi di privata pertinenza soggetti a vigilanza pubblica.

Non si farà luogo alla comminazione della sanzione nel caso in cui l'accompagnatore dell'animale provveda alla pulizia eliminando immediatamente dai siti di cui sopra gli escrementi.

Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche e altri animali da cortile, come pure nei luoghi pubblici o aperti al pubblici.

In ogni caso è in genere proibito tenerli in quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni o altri inconvenienti, in qualsiasi modo fastidio a terzi.

Nelle piazze e vie pubbliche o aperte al pubblico transito è vietato abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati o in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra citati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione comunale, la quale dovrà indicare le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Nel caso di animali domestici liberi, quali i gatti, salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie e dal regolamento locale di igiene, è vietato provvedere alla loro alimentazione in luoghi pubblici, aperti al pubblico, di pubblico transito, davanti ai portoni dei fabbricati, se non attraverso l'utilizzo di contenitori o vaschette idonei, i quali, comunque, devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 dai fabbricati stessi. Nelle stagioni tardo primaverile ed estiva è fatto obbligo di provvedere alla somministrazione di cibo durante le ore mattinali e/o serali, allorché la temperatura ambientale non induce rapidi fenomeni alterativi degli alimenti.

E' fatto obbligo che tali contenitori, una volta utilizzati, siano rimossi dal suolo, insieme ad eventuali resti alimentari, in modo tale da non lasciarvi alcuna traccia, al fine di garantire il pubblico decoro dei luoghi.

ARTICOLO 32.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

ARTICOLO 33

Divieto della segatura e spaccatura della legna e altri materiali.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna nonché svolgere ogni altra attività di manipolazione di qualsiasi altro materiale utilizzato o da utilizzarsi per usi domestici.

CAPO IV

DECORO DEL TERRITORIO COMUNALE.

ARTICOLO 34

Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e i serramenti prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno l'obbligo, altresì, di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni qualvolta ne venga dall'Amministrazione comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono sui proprietari delle insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case di dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segno o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità comunale procederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore ed ove quest'ultimo rimanga sconosciuto, per quanto concerne i muri esterni, le spese saranno a carico dei rispettivi proprietari.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta.

ARTICOLO 35

Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

Salve le norme del regolamento edilizio, del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e di quelle del precedente articolo 12, nonché delle norme della circolazione stradale, il collocamento di cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio dell'Amministrazione comunale.

Sulle facciate di edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque in modo che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al secondo comma è vietato, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi o in genere di qualunque mezzo di pubblicità.

ARTICOLO 36.

Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Autorità comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

ARTICOLO 37.

Collocamento di oggetti vari.

Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbieri di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danni a terzi. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è perciò necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le necessarie precauzioni.

ARTICOLO 38.

Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

ARTICOLO 39.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali o dalle lavanderie autorizzate.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o sui poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi o appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

Nelle abitazioni che non hanno terrazzi per la stenditura o prospetti in cortile o anditi interni, le operazioni di cui sopra potranno essere consentite da finestre che prospettano verso le vie meno importanti sempre che gli oggetti esposti:

- a) non sporgano più di cm. 50 dal muro esterno della casa sopra il suolo pubblico;
- b) non abbiano dal suolo stradale una altezza inferiore a mt. 3,00 misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
- c) non producano il benché minimo stillicidio;
- d) lascino libera la circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine;
- e) non siano fatte sopra esposizioni di attività commerciali, in special modo se alimentari.

ARTICOLO 40
Spolveramento di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi, dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto su cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 9,00 e dovranno essere effettuate sulle strade o piazze di minore importanza.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10,00.

E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

ARTICOLO 41.
Manifesti, scritte, disegni e stampati.

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.

E' , altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare manifesti affissi per ordine e autorizzazione della competente Autorità.

E' vietato, inoltre, esporre al pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure siano contrari al generale sentimento morale.

ARTICOLO 42.
Decenza pubblica e personale.

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue e comunque indecenti; sdraiarsi e/o bestemmiare.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi pubblici e luoghi di pubblico ritrovo devono avere all'interno del locale idonei servizi igienici a disposizione degli avventori. Detti locali devono essere costantemente tenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo arrecare danno ai bagni pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai bagni pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

ARTICOLO 43
Bagni.

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere decentemente coperti.

ARTICOLO 44
Maltrattamento di animali.

Sono vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed in genere le torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

ARTICOLO 45
Bestie macellate.

Salvo quanto disposto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori delle attività commerciali bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i presenti ed il suolo.

ARTICOLO 46
Rifiuti.

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie; tali rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune, con le modalità e negli orari previsti dal vigente Regolamento di Igiene urbana.

ARTICOLO 47
Viali e giardini pubblici.

Nei viali e giardini pubblici è assolutamente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, animali, eccettuati i cani che dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, tende, ceste ed altre cose fisse o mobili;
- f) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone e alle cose.
- g) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del territorio comunale.

ARTICOLO 48
Strade pubbliche e piazze.

Salvo quanto già previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, al fine della salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica, nonché dei valori paesaggistico-ambientali, sulle strade e piazze del territorio comunale è vietato lo stazionamento con caravan e autocaravan.

E' vietato, altresì, con gli stessi veicoli effettuare attività di campeggio.

Sul territorio comunale è altresì vietato effettuare attività di campeggio con tende e/o simili.

Sulle strade e piazze del territorio comunale è vietato giocare al pallone.

ARTICOLO 49
Vasche, fontane e simili.

E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

ARTICOLO 50
Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce e a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

ARTICOLO 51
Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

E' vietato sedere o sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E', del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

E' vietato soddisfare alle esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.

ARTICOLO 48
Strade pubbliche e piazze.

Salvo quanto già previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, al fine della salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica, nonché dei valori paesaggistico-ambientali, sulle strade e piazze del territorio comunale è vietato lo stazionamento con caravan e autocaravan.

E' vietato, altresì, con gli stessi veicoli effettuare attività di campeggio.

Sul territorio comunale è altresì vietato effettuare attività di campeggio con tende e/o simili.

Sulle strade e piazze del territorio comunale è vietato giocare al pallone.

ARTICOLO 49
Vasche, fontane e simili.

E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

ARTICOLO 50
Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce e a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

ARTICOLO 51
Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

E' vietato sedere o sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E', del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

E' vietato soddisfare alle esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.

ARTICOLO 52

Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico.

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Autorità comunale a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti; tale divieto non è esteso alle zone rurali.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 53

Esercizio di mestieri, arti e industrie.

Chi esercita un'arte, un mestiere, un'industria deve usare la massima cautela atta ad evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale autorizzazione scritta, è vietato esercitare tra le ore 20,00 e le ore 08,00 e tra le ore 12,30 e le ore 14,30 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 20,00 e le ore 09,00 e tra le ore 12,30 e le ore 16,00 dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie e mestieri che siano causa comunque di rumori o di disturbo.

L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

Gli uffici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, provvederanno ad accertare la natura e l'entità dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'Autorità comunale perché gli esercenti l'industria e/o mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi o per limitare l'orario dell'esercizio stesso.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di che trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

ARTICOLO 54

Impianti di macchinari.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatosi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni o dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia possibile l'impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione antivibrante.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte, delle finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

ARTICOLO 55

Produzione di gas o vapori inquinanti.

E' vietata la produzione e diffusione di gas, vapori, odori nocivi alla pubblica salute ovvero risultanti nauseanti per la comunità.

L'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, in conformità alle norme contro l'inquinamento atmosferico ed in caso di recidiva ed inosservanza, dispone la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

ARTICOLO 56

Odori nauseanti.

I proprietari e conduttori di esercizi pubblici, di industrie, di depositi, di magazzini ed in genere di qualsiasi immobile, sono tenuti a prendere tutte le cautele opportune per evitare diffusioni di odori molesti agli abitanti vicini ed a chi passa lungo le vie attigue anche se detti odori non siano di pregiudizio per la salute. Ove, malgrado diffida, l'odore rimanga, l'Autorità comunale, senza pregiudizio delle misure contravvenzionali relative, potrà ordinare la chiusura dell'esercizio o altro e la rimozione del deposito ed in genere l'adozione di tutte quelle misure che varranno a fare cessare le cause delle cattive e moleste esalazioni.

ARTICOLO 57

Funzionamento di motori in case di abitazione.

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili.

Tali apparecchi che azionati, producano rumori o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 07,30 e dopo le ore 21,00.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche vie e strade nonché in aree private, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso e, comunque, di provocare rumori, scoppi e rumori fastidiosi.

ARTICOLO 58

Rumori in case di abitazione.

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'Autorità comunale su denuncia degli interessati, previa diffida, comminerà le sanzioni a carico dei responsabili.

ARTICOLO 59

Schiamazzi, clamori e abusi di strumenti sonori.

In genere sono vietati tutti gli schiamazzi e clamori, le grida, gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso di sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

Per le vie, piazze pubbliche o luoghi aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, se non espressamente autorizzati per iscritto.

Gli apparecchi antifurto installati sui veicoli e nelle case di civile abitazione dovranno essere conformi alla norma vigente in materia.

ARTICOLO 60

Carico e scarico e trasporto di merci che causano rumori.

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza di case di civile abitazione, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni e bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ARTICOLO 61

Venditori e suonatori ambulanti.

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida di rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche all'interno dei locali aperti al pubblico o di cortili di fabbricati.

Sono vietati gli esercizi e mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, se non autorizzati.

ARTICOLO 62

Divieto di schiamazzi, grida e canti.

Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte.

ARTICOLO 63

Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica.

E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani ed altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, la Polizia Municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l'animale che abbia dato luogo alla violazione o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

ARTICOLO 64

Suono delle campane.

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

ARTICOLO 65

Sale da ballo, ritrovi e cinema.

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti dall'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, potranno essere autorizzati, solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

ARTICOLO 66

Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisivi, juke-box e simili, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 08,00 e fino alle ore 13,00;
- b) nel pomeriggio dopo le ore 15,30 e non oltre le ore 20,00.

Il suono degli apparecchi dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'uso degli stessi apparecchi negli esercizi pubblici e simili, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa, ad eccezione dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00.

ARTICOLO 67
Questue e carovane di nomadi.

E' vietato effettuare questue e comunque ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro veicoli per le vie del centro cittadino. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Eventualmente le soste degli stessi potranno essere consentite solo alla periferie della città e negli spazi che saranno stabiliti dall'Autorità comunale.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI.

ARTICOLO 68 Disposizioni generali.

Salvo quanto è previsto dagli articoli 63 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dal D.M. 21 luglio 1934, dal D.M. 12 maggio 1937 e successive modificazioni e salvo quanto è specificatamente stabilito nel presente regolamento, chiunque nel territorio del Comune intenda detenere, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi, deve munirsi di speciale autorizzazione scritta. A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare ed a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi.

In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi delle sostanze che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione.

ARTICOLO 69 Sostanze infiammabili per uso domestico.

Le norme di cui all'articolo precedente non si applicano alla detenzione in abitazioni private e in quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg., delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia, benzina, petrolio ed alcool.

ARTICOLO 70 Combustibili per caldaie con materiale di basso valore.

Sono considerati come depositi soggetti alla vigilanza del presente regolamento anche i combustibili destinati ad alimentare caldaie per il riscaldamento centrale degli stabili ed ancora quei piccoli depositi di materiale di basso valore ad uso domestico saltuario che, a causa dell'ubicazione ove sono mantenuti, come sottotetti o ripostigli sotterranei rappresentano nell'abitato un permanente pericolo di inizio incendio.

ARTICOLO 75
Autorimesse private.

Non possono istituirsi e condursi autorimesse private senza autorizzazione scritta dell'Autorità comunale la quale potrà subordinare la concessione stessa oltre che a preventivo nulla osta da parte dei Vigili del fuoco a tutte quelle altre misure precauzionali che riterrà del caso.

ARTICOLO 76
Fieno e paglia.

I locali destinati a deposito di mercanzia facilmente combustibile debbono essere di solida costruzione. Il fieno e la paglia non vi potranno essere riposti umidi ed allo stato verde o tale che possano accendersi per spontanea combustione. Per essere autorizzati all'impianto di depositi occorre ottenere autorizzazione scritta dall'Autorità comunale, la quale potrà rilasciarla prescrivendo quelle cautele che, a seconda dei casi, riterrà opportune e convenienti.

ARTICOLO 77
Locale in cui si fa uso di fuoco.

Ogni locale in cui si faccia uso abitualmente di fuoco deve essere provveduto di focolai per gli usi domestici e di canne da fumo con la bocca di emissione sopra il tetto.

ARTICOLO 78
Attività e locali aperti al pubblico.

Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo precedente, nelle attività commerciali e locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere collocato al fondo del locale in modo stabile, provvisto di cappa che sovrasti a tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.

ARTICOLO 79
Spezzamento di camini, fucine, ecc.

Ogni qualvolta se ne constati il bisogno, i proprietari devono far spazzare il camino, le canne fumarie e simili di abitazioni, fucine, forni e cucine di loro proprietà.

ARTICOLO 80

Prescrizioni comuni per la prevenzione degli incendi.

Salvo quanto disposto dal presente regolamento dovranno essere osservate le norme e le cautele prescritte dal Comando dei Vigili del Fuoco a ' sensi delle vigenti normative in materia.

ARTICOLO 81

Certificato di prevenzione incendi.

Non saranno autorizzati il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazioni di licenze di commercio se non previa presentazione, ove occorra, di un certificato prevenzione incendi di data recente dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Quando, tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire, il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione della licenza saranno subordinati alla preventiva visita di controllo che accerti l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi. La visita di prevenzione incendi ai fini di cui sopra è comunque obbligatoria in ogni caso di voltura della licenza, trasferimento dell'esercizio o nel caso in cui nei locali di vendita, nei depositi e simili vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco della Provincia di Savona e deve essere esposto insieme alla licenza di esercizio e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Agenti di Pubblica sicurezza, della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

ARTICOLO 82

Disposizioni in caso di incendio.

I proprietari e gli abitanti delle strade o piazze in cui si manifesta un incendio e quelli delle strade adiacenti devono dare accesso nelle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e permettere che sia attinta acqua dai loro pozzi.

ARTICOLO 83

Animali pericolosi.

Tutti gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nel centro cittadino se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle cose e alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

I cani, di qualunque razza e taglia, non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola.

I cani di grossa taglia ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina, devono inoltre essere tenuti al guinzaglio.

I cani circolanti senza museruola o senza collare che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci come tigri, lioni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

ARTICOLO 84 **Strumenti da taglio.**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

E' in ogni caso esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

ARTICOLO 85 **Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.**

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

ARTICOLO 86 **Protezione da schegge.**

Gli scalpellini quando lavorano nello spazio pubblico devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi pubblici.

ARTICOLO 87

Manutenzione di tetti, cornicioni, canali di gronda degli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Autorità comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

ARTICOLO 88

Manutenzione ai aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto e della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole, e simili esistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 89

Materiali da demolizione.

E' vietato gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, dai ponti di servizio i materiali da demolizione o altro.

ARTICOLO 90

Insegne, persiane, vetrate di finestre.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 91

Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

ARTICOLO 92

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

I portici, le scale e gli anditi dei caseggiati di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, devono essere, alle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della pubblica illuminazione, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

ARTICOLO 97
Esalazioni di merce.

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate nonché eventualmente conservare dette merci in speciali contenitori.

ARTICOLO 98
Vendita con carretti a mano.

La circolazione con veicoli a mano per spaccio di qualsiasi genere di merce è vietata. Ad esclusivo giudizio della Autorità comunale potrà farsi temporanea eccezione a tale divieto mediante concessione di speciale autorizzazione con particolari prescrizioni.

In ogni caso i veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di due metri e venticinque centimetri comprese le stanghe e la larghezza di metri uno e centimetri venti compresi i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO VIII.

SANZIONI

ARTICOLO 99

Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale nonché da ufficiali ed agenti della Forza Pubblica secondo le leggi dello Stato e della Regione Liguria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 100

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi dell'art. 54 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 101

Sequestro e custodia di cose.

I funzionari ed agenti all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi stabiliti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

ARTICOLO 102
Sospensione dell'autorizzazione o della concessione.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione comunale, sarà inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto inflazionario;
- c) per morosità del pagamento dei tributi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o autorizzazione;
- d) per uso non conforme della autorizzazione o concessione alle condizioni e modalità stabilite dalla autorizzazione o concessione stessa.

ARTICOLO 103
Entrata in vigore.

La validità del presente regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

Da tale data è abrogato il precedente regolamento di polizia urbana ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente regolamento.